

## **STATUTO AZIENDA SPECIALE AGRISVILUPPO CASERTA**

### **Articolo 1**

#### **Denominazione e sede**

1. E' costituita, ad iniziativa della Camera di Commercio I.A.A. (appresso denominata Camera di Commercio), ai sensi dell'art.2 della L.29.12.1993, n.580, un'Azienda speciale denominata **AGRISVILUPPO CASERTA** per la valorizzazione delle produzioni tipiche e la promozione degli interessi agricoli casertani.
2. L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio ed opera sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio di Caserta ai sensi dell'art.15, comma 2, lettera h) dello statuto.

### **Articolo 2**

#### **Scopi**

1. L'Azienda si prefigge di:
  - Promuovere la migliore conoscenza, diffusione e commercializzazione delle produzioni locali tipiche e/o tradizionali dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, anche mediante la proposta di fiere, mostre ed esposizioni da attuarsi nel territorio nazionale ed all'estero;
  - Promuovere lo sviluppo economico delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentari anche proponendo azioni dirette ed indirette nel confronto con il mercato globale;
  - Rafforzare l'economia delle aree interne per contrastare i fenomeni di abbandono e sostenere la struttura socio-economica dei territori interessati, anche favorendo l'integrazione del settore agricolo con il sistema turistico ambientale e l'artigianato;
  - Contribuire con proposte atte al miglioramento delle condizioni di accesso al credito;
  - Concorrere al monitoraggio dei mercati, alla diffusione telematica dei dati, alle attività formative ed all'aggiornamento dei flussi informativi, all'assistenza professionale settoriale e globale, di promozione commerciale, creazione di marchi d'origine relativa alle produzioni pregiate, alle certificazioni, alla valorizzazione commerciale ed alla conoscenza dei prodotti locali, anche attraverso fiere e rassegne;
  - Favorire il cooperativismo e l'associazionismo tra gli operatori agricoli ed agroalimentari;
  - Collaborare alla crescita delle aziende del sistema agroalimentare, sotto il profilo dell'imprenditorialità, nella direzione del trasferimento di conoscenze dalla ricerca scientifica e dalla sperimentazione;
  - Contribuire a creare un osservatorio sui prezzi e sui mercati, nazionali ed esteri, sulle richieste di importazione di merci e servizi, sulle rappresentanze, su gare ed appalti in Italia ed all'estero;

- Contribuire al coordinamento ed al collegamento tra le attività di ricerca e sperimentazione e quelle di produzione e commercializzazione, rivolta a categorie di prodotti operanti in aree agricole omogenee, anche appartenenti a più province, con analoghi problemi di sviluppo, al fine, altresì, di consentire la necessaria programmazione tra i vari comparti.
2. L'Azienda potrà, inoltre, proporsi come organismo attuatore o polo di riferimento o centro di gestione di forme di intervento, programmi e progetti dell'U.E. o di autorità nazionali e regionali, ovvero partecipare a programmi e progetti gestiti da altri soggetti pubblici e privati.
  3. assume, inoltre, ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi come studi, pubblicazioni, seminari, congressi ed incontri di operatori italiani e stranieri. Per le iniziative interessanti la promozione all'estero delle produzioni, si osserveranno le direttive previste in materia per le Camere di Commercio, con particolare riferimento ai poteri di coordinamento spettanti al Ministero delle attività produttive, alla regione Campania, al Centro Estero delle Camere di Commercio della Campania. Sono esclusi gli interventi di mero sostegno finanziario.

### **Articolo 3 Organi**

Gli organi dell'Azienda sono:

1. Il Presidente
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio dei Revisori dei conti

### **Articolo 4 Presidente**

1. Il Presidente è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o suo delegato scelto tra i membri del consiglio camerale.
2. Il Presidente rappresenta l'Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

### **Articolo 5 Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
  - il presidente;
  - un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti del Consiglio della Camera di Commercio;
  - un massimo di tre rappresentanti designati dagli Organismi esterni che partecipano finanziariamente all'attività dell'azienda e limitatamente al periodo di contribuzione;
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta camerale.
3. Il Vice Presidente è scelto tra i Consiglieri di amministrazione di provenienza camerale.

4. il Direttore dell'azienda partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazioni con funzioni consultive.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un dipendente dell'Azienda.
6. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La perdita dei requisiti di Consigliere camerale o di rappresentante degli Enti privati provoca la decadenza automatica da componente del Consiglio di Amministrazione.
7. Possono far parte del Consiglio di amministrazione, previo versamento di una quota annuale, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta camerale, con un proprio rappresentante, gli istituti di credito nonché enti ed organismi economici e a carattere promozionale sia pubblici che privati.
8. La carica di consigliere è gratuita, salvo diversa deliberazione del Consiglio camerale ai sensi del D.P.R. 20/08/2001.
9. Per l'espletamento di particolari incarichi conferiti potrà essere stabilito di volta in volta un compenso.
10. Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.
11. I consiglieri che risultassero assenti, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

## **Articolo 6**

### **Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione fissa le direttive per l'attuazione degli scopi dell'Azienda e provvede con più ampio potere all'ordinaria amministrazione nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.
2. In particolare il Consiglio:
  - a) Compila il bilancio preventivo determinando le quote annuali ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di Commercio per il loro esame di approvazione;
  - b) Approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'azienda e quelli relativi alla gestione dei servizi eventualmente assunti;
  - c) Delibera sugli onorari, i compensi, le indennità ed i rimborsi da assegnare per effettive prestazioni a tecnici, esperti e consulenti;
  - d) Gestisce i rapporti di lavoro nell'ambito di una dotazione definita dalla Giunta camerale fino a quando le entrate esterne non raggiungano almeno il 50% del fabbisogno di bilancio.

## **Articolo 7**

### **Riunioni e deliberazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'azienda almeno quattro volte all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

2. Il Consiglio viene, inoltre, convocato da parte del Presidente a richiesta della maggioranza semplice dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei componenti.
4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **Articolo 8**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero delle Attività produttive, uno effettivo, nominato dal Ministero dell'Economia ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla giunta camerale.
2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione; i revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:
  - a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;
  - b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
  - c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
  - d) esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposita relazione.
3. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato in conformità alla normativa prevista per le aziende speciali delle Camere di Commercio.

## **Articolo 9**

### **Entrate dell'Azienda**

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
  - contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio e di altri organismi pubblici e privati;
  - quote annuali degli organismi ed Istituti di credito aderenti all'Azienda;
  - proventi derivanti dall'attività;
  - altri contributi

## **Articolo 10**

### **Direttore dell'Azienda**

1. In rapporto all'esigenza di assicurare il massimo coordinamento tra l'attività dell'Azienda e quella del sistema camerale, la carica di Direttore può essere conferita dalla Giunta camerale al Segretario Generale della Camera di Commercio o ad altro dirigente camerale.
2. Assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

**Articolo 11**  
**Direttore tecnico dell'Azienda**

1. L'Azienda può dotarsi di un tecnico di provata competenza, anche proveniente dal settore privato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà funzioni e competenze.

**Articolo 12**  
**Personale**

1. Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale di proprio personale, da assumere con contratto di diritto privato del settore del commercio. Nei casi previsti dal successivo art.15 conserva la preferenza nei contratti professionali di lavoro corrispondenti a titolo privato con la Camera di Commercio di Caserta.

**Articolo 13**  
**Bilanci**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le rispettive scadenze della Camera di Commercio di Caserta al fine di potere essere inviati in tempo utile per essere allegati ai bilanci camerali.

**Articolo 14**  
**Servizio di cassa e documenti contabili**

1. Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio per la Camera di Commercio.
2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite quietanza d'incasso e mandati di pagamento firmati dal Direttore e dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'Azienda, in forma abbinata.

**Articolo 15**  
**Estinzione dell'Azienda**

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.
2. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell'azienda medesima o ad altre attività promozionali in favore dei vari settori di attività economica.

**Articolo 16**  
**Modifiche dello Statuto**

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di Commercio sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con deliberazioni della Giunta camerale.

#### **ART.17**

#### **Norme applicabili**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio e le norme del codice civile.